

(N. 1259)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 1608)

d'iniziativa dei Deputati CARONIA, MARCHESI, ANGELINI Ludovico, BARBERI, BERARDI, CAVALLOTTI, CERAVOLO, COGGIOLA, MAZZA, RIVA, TRABUCCHI e VOLPE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1955

Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilità e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono collocati in riposo quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.